

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente
Carlo Ghirlanda
Vice Presidente Vicario
Luca Barzagli
Vice Presidente
Ferruccio Berto
Vice Presidente
Giovanni Cangemi
Vice Presidente
Gianfranco Prada
Segretario Nazionale
Sabrina Santaniello
Segretario Sindacale
Corrado Bondi
Segretario Culturale
Virginio Bobba
Tesoriere
Pasquale Di Maggio

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9
00153 Roma
Tel. 06.5833.1008
Fax 06.5830.1633
info@andinazionale.it
www.andi.it
C.F.: 96238930588

Via Ripamonti, 44
20141 Milano
Tel. 02 30461050
Fax 02 30461006

Circolare 12.1748.S/P
Prot. 138.19.S/P

Roma, 20 marzo 2019

AI PRESIDENTI DEI
DIPARTIMENTI REG.LI E
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI

AI SEGRETARI SINDACALI DEI
DIPARTIMENTI REG.LI E
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI

e p.c. *Alle Segreterie dei Dip.ti Regionali
e delle Sezioni Provinciali ANDI*

AI COMPONENTI
L'ESECUTIVO NAZ.LE ANDI

Loro Sedi

[Invio per email](#)

Oggetto: Diritti SIAE – Studi Odontoiatrici

Cari Colleghi,

per Vostra opportuna conoscenza, Vi inviamo in allegato la PEC trasmessa alla SIAE in data odierna sulla diffusione di musica negli Studi professionali.

Cordiali saluti.

Il Segretario Sindacale Nazionale
Dott. Corrado Bondi



Il Presidente Nazionale
Dott. Carlo Ghirlanda



All.



Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente

Carlo Ghirlanda

Vice Presidente Vicario

Luca Barzagli

Vice Presidente

Ferruccio Berto

Vice Presidente

Giovanni Cangemi

Vice Presidente

Gianfranco Prada

Segretario Nazionale

Sabrina Santaniello

Segretario Sindacale

Corrado Bondi

Segretario Culturale

Virginio Bobba

Tesoriere

Pasquale Di Maggio

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

C.F.: 96238930588

Via Ripamonti, 44

20141 Milano

Tel. 02 30461050

Fax 02 30461006

Prot. 135.19.P

Roma, 20 marzo 2019

Spett.le

SIAE

Società Italiana

degli Autori e degli Editori

V.le della Letteratura, 30

ROMA – 00144

Via PEC: reclami.SIAE@pec.it

Oggetto: Diritti SIAE Studi Odontoiatrici

Scrivo la presente in nome e per conto di ANDI, Associazione Nazionale Dentisti Italiani, che mi onoro di presiedere per esporre formale reclamo per la condotta di alcune Vs. mandatarie con sedi nella Regione Lombardia che stanno avanzando richieste di pagamento dei diritti SIAE nei confronti di molti associati ANDI, dentisti liberi professionisti.

Com'è noto la giurisprudenza domestica e quella europea hanno escluso che l'ascolto di musica negli ambienti professionali comporti l'obbligo di pagamento di canoni per la ragione secondo la quale gli studi dentistici privati non sono considerati pubblici esercizi con conseguente difetto del requisito dello scopo di lucro eziologicamente collegato, ai sensi dell'art. 15 L.A., alla legittimità della riscossione dei compensi spettanti all'autore.

Anche per il diritto d'autore mancano, perciò, i requisiti per cui possa aversi la «comunicazione al pubblico» dell'opera, secondo quanto asserito dalla Corte di Cassazione ordinanza n. 2468/2016 e dalla Corte di Giustizia CE nella causa C-135/10, EU:C:2012:140.

I principi asseriti dalla Corte di Giustizia CE nella causa SCF/Del Corso, infatti, sono applicabili non solo ai diritti connessi, ma anche ai diritti d'autore. Ed invero, le norme di riferimento (art. 15 e 16 Legge d'Autore) sono state modificate dopo l'emanazione delle direttive comunitarie che hanno normato il ravvicinamento delle legislazione degli stati membri sull'argomento (direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 e direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006).

Il punto nodale sia per il diritto d'autore sia per i diritti connessi è la nozione di «comunicazione al pubblico» dell'opera.

La Corte è già stata chiamata più volte negli ultimi anni ad interpretare la nozione di «comunicazione al pubblico», elaborando quattro criteri di valutazione:

1. l'esistenza di un «atto di comunicazione» per il quale è imprescindibile il ruolo dell'utente;
2. la comunicazione di un'opera protetta ad un «pubblico»;
3. il carattere «nuovo» di tale pubblico;
4. il carattere «lucrativo» della comunicazione.

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente

Carlo Ghirlanda

Vice Presidente Vicario

Luca Barzagli

Vice Presidente

Ferruccio Berto

Vice Presidente

Giovanni Cangemi

Vice Presidente

Gianfranco Prada

Segretario Nazionale

Sabrina Santaniello

Segretario Sindacale

Corrado Bondi

Segretario Culturale

Virginio Bobba

Tesoriere

Pasquale Di Maggio

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

C.F.: 96238930588

Via Ripamonti, 44

20141 Milano

Tel. 02 30461050

Fax 02 30461006

La comunicazione è pubblica quando è destinata a un numero elevato di membri del pubblico. Fanno parte di questo contesto tutte le persone che non hanno rapporti personali con coloro che utilizzano l'opera o con altre persone che ricevono l'opera o vi hanno accesso in forma immateriale.

Nella sentenza SCF (C 135/10, EU:C:2012:140), la Corte ha considerato che i pazienti di uno studio odontoiatrico non sono «*gente in generale*», ma un «*gruppo privato*», costituente un numero di persone scarsamente consistente, se non persino insignificante, dato che la categoria delle persone simultaneamente presenti in detto studio è, in generale, alquanto ristretta.

La Corte ha dichiarato che, di norma, i pazienti di uno studio odontoiatrico non sono preparati ad ascoltare musica all'interno di tale studio, posto che ne godono in modo fortuito e indipendentemente dalla propria volontà.

La nozione di «comunicazione al pubblico» non muta se il diritto da tutelare è quello d'autore ovvero quello a questo connesso.

La Corte di Giustizia ha già dichiarato, in relazione agli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, che tale nozione è utilizzata in contesti che non sono identici e perseguono finalità senz'altro simili ma, ciò nondimeno, in parte divergenti (Sentenza SCF C 135/10, EU:C:2012:140, punto 74): queste due norme conferiscono diritti di natura diversa ai rispettivi destinatari.

Sotto tale profilo, infatti, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 conferisce agli autori un diritto di natura precauzionale che consente loro di frapporsi tra eventuali utenti della loro opera e la comunicazione al pubblico che detti utenti potrebbero ritenere di effettuare e, a tal fine, vietare la stessa, mentre l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 accorda un diritto di natura compensativa, il quale però non è idoneo ad essere fatto valere prima che l'opera sia pubblicata a fini commerciali, o riprodotta per una comunicazione al pubblico da parte di un utente.

Secondo la Corte, l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 comporta una valutazione individualizzata della nozione di «comunicazione al pubblico» per cui la stessa non si realizza laddove la diffusione avvenga in luoghi provati e senza fini di lucro. L'orientamento giurisprudenziale complessivo della Corte di Giustizia CE è, pertanto, nell'univoco senso che l'interpretazione della nozione di «comunicazione al pubblico» di cui agli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 debba essere effettuata sulla base dei medesimi criteri di valutazione.

In questo contesto per stabilire se si realizzi un atto di comunicazione al pubblico si deve procedere alla valutazione globale della situazione, tenendo conto di svariati criteri complementari, di natura non autonoma e interdipendenti fra loro.

Tali criteri, la cui intensità può essere variabile in funzione delle diverse situazioni concrete, devono essere applicati sia individualmente, sia nella loro reciproca interazione (SCF C 135/10, punti 75, 76, 77, 79).

Ne consegue che nella fattispecie trova applicazione lo stesso criterio applicato nella sentenza SCF, secondo il quale difettano anche per la comunicazione al pubblico dei diritti d'autore tutelati dalla SIAE i seguenti elementi per cui possa aversi comunicazione al pubblico:

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente

Carlo Ghirlanda

Vice Presidente Vicario

Luca Barzagli

Vice Presidente

Ferruccio Berto

Vice Presidente

Giovanni Cangemi

Vice Presidente

Gianfranco Prada

Segretario Nazionale

Sabrina Santaniello

Segretario Sindacale

Corrado Bondi

Segretario Culturale

Virginio Bobba

Tesoriere

Pasquale Di Maggio

- il «pubblico»
- il carattere «nuovo» di tale pubblico
- il carattere «lucrativo» della comunicazione.

Il primo requisito viene meno nello studio dentistico per quanto asserito dalla Corte: non si realizza <<pubblico>> in quanto i pazienti sono un gruppo ristretto di persone e non quel numero indeterminato di destinatari potenziali che comprende un numero di persone piuttosto considerevole. Secondo la giurisprudenza europea e domestica, infatti, occorre interpretare il termine «pubblico» contrapponendolo a soggetti determinati appartenenti a un «gruppo privato» di persone, e tale è la paziente dello studio medico/dentistico.

Il secondo requisito è stato analizzato dalla giurisprudenza europea e domestica nel senso che nello studio odontoiatrico non vi è “un pubblico nuovo” (sentenza SGAE C 306/05, EU:C:2006:764, punto 40), considerando che nello studio dentistico non si realizza un pubblico ulteriore rispetto al quale viene consentita la comunicazione al pubblico originaria dell’opera (sentenza Football Association Premier League e a. C 403/08 e C 429/08, EU:C:2011:631, punto 198).

Il terzo requisito, ovvero sia il «carattere lucrativo» della comunicazione, è escluso nella fattispecie in quanto come ha precisato la Corte di Giustizia CE, a tale proposito, affinché la comunicazione persegua uno scopo di lucro, occorre che il pubblico oggetto della comunicazione, da un lato, costituisca ciò cui mira l’utente e, dall’altro, sia ricettivo, in un modo o nell’altro, alla comunicazione di quest’ultimo, e non venga «intercettato» casualmente (SCF C 135/10, EU:C:2012:140, punto 91 e Phonographic Performance (Ireland) C 162/10, EU:C:2012:141, punto 37).

La sentenza SCF (C 135/10, EU:C:2012:140) ha, cioè, escluso l’esistenza del carattere lucrativo della comunicazione al pubblico di opere coperte dal diritto d’autore in uno studio odontoiatrico in ragione del fatto che l’opera è fruita dai pazienti dello studio «*in modo fortuito e indipendentemente dalla loro volontà*».

Lo studio odontoiatrico resta, dunque, un luogo privato che, ai fini del diritto d’autore, va equiparato alla cerchia familiare, per cui nessun diritto SIAE è dovuto.

Con la presente ANDI chiede, pertanto, alla SIAE di comunicare alle proprie filiali e mandatarie territoriali di astenersi dall’inoltrare agli studi dentistici privati appartenenti ad ANDI comunicazioni volte ad ottenere la corresponsione del canone per la diffusione di musica negli studi professionali, segnalandoVi che in difetto saranno adite le competenti vie giudiziarie al fine di ottenere l’accertamento negativo del diritto di SIAE e il conseguente risarcimento di ogni danno.

In attesa di un Vostro cortese riscontro si inoltrano distinti saluti.

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

C.F.: 96238930588

Via Ripamonti, 44

20141 Milano

Tel. 02 30461050

Fax 02 30461006

Il Presidente Nazionale
Dott. Carlo Ghirlanda

